



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

con rito abbreviato ai sensi degli artt. 60 e 74 del codice del processo amministrativo sul ricorso numero di registro generale 4263 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da Dicogi s.r.l. e ing. Carlo Calcagni, rappresentati e difesi dagli avv.ti Arturo Cancrini e Claudio De Portu, e con domicilio eletto presso i difensori in Roma, via G. Mercalli 13;

contro

il Ministero della Difesa e l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;

nei confronti di

Milano Assicurazioni s.p.a., non costituita;

per l'annullamento

della nota prot. 7376/Ind. C1.6.16.3.5 del 12.4.2011, con cui la Stazione appaltante ha comunicato ai ricorrenti che "in data 12.4.2011 con verbale di rep. n.65753 è stata esclusa dal procedimento di gara";

del non conosciuto verbale di rep. n. 65733 del 12.4.2011, con cui la Stazione appaltante ha disposto l'esclusione dalla gara dei ricorrenti, la cui adozione è stata comunicata con la nota anzidetta;

della nota prot. 7621/Ind. cl 6.16.3.5 del 14.4.2011, con cui la Stazione appaltante ha proceduto alle conseguenti segnalazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

della nota prot. 7475/11 cod.id.6.16.3.5 del 13.4.2011, con cui la Stazione appaltante ha richiesto l'esclusione della cauzione provvisoria presentata in gara;

del bando di gara e del disciplinare di gara in parte qua, ove sia stata da essi prevista l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.48 D. Lgs. 163/2006 anche con riferimento alla verifica dei requisiti generali;

ove occorra, della nota di avvio del procedimento n.6533 del 30.3.2011 e di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimiate;

Visti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 12 luglio 2011 il cons.
Giancarlo Luttazi;

Difese come specificato in verbale;

Dato avviso orale alla parte presente in Camera di consiglio della possibile decisione immediata della causa nel merito, con rito abbreviato; e preso atto della completezza del contraddittorio ai fini della pronuncia con rito abbreviato ai sensi dei citati artt. 60 e 74 del codice del processo amministrativo, poiché risulta la regolare comunicazione alle parti, con nota di Segreteria ricevuta in data 23 giugno 2011, della presente camera di consiglio;

Considerato che le impugnate determinazioni traggono origine dalla rilevata circostanza che, aggiudicata provvisoriamente la gara alla ricorrente e a seguito della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione in capo all'incaricato della progettazione, sui relativi certificati dei casellari giudiziari di cui all'art. 21 del D.P.R.n. 313/2002, sono risultate annotazioni di cui quel progettista in sede di gara non aveva dichiarato l'esistenza;

Considerato che nessuna delle censure in gravame risulta da accogliere, così come di seguito specificato e come già rilevato in fattispecie analoga dalla precedente sentenza di questa Sezione n. 5651/2011, nonché – in parte qua - dalla pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 782/2011 (invero contestata dai ricorrenti ma alla quale questo Collegio ritiene di aderire in base alle considerazioni che seguono):

- la censura la quale lamenta che non vi era obbligo di dichiarare la sentenza di condanna, né in base la normativa generale [articolo 38, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 163/2006, che impone quella dichiarazione soltanto per condanne relative a reati gravi e incidenti sulla moralità professionale], né in base alla normativa di gara, va respinta perché la normativa di gara [punto 1, lettera r), dell'allegato "B bis" al disciplinare di gara] non escludeva dall'obbligo di dichiarazione condanne per i reati per i quali fosse stato ottenuto il beneficio della non menzione; e prevedeva, in caso di omessa o incompleta dichiarazione, l'esclusione (v. il combinato disposto del punto 14, secondo alinea e del punto 3.b.1, primo ed ultimo periodo, del disciplinare);

- la censura la quale lamenta che la condanna riportata dal progettista non è - ai sensi del citato articolo 38, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 163/2006 - rilevante risulta inammissibile per difetto di interesse, giacché era la citata normativa di gara, a ciò facultata dalla legge [v. artt.: 46 (nel testo vigente alla data di riferimento), 64 (nel testo vigente alla data di riferimento); 74, commi 2 e 6 del decreto legislativo n. 163/2006] che imponeva l'esclusione per dichiarazione non veritiera od omessa; sicché una pronuncia sul presente motivo non risulta rilevante ai fini dell'esito del presente giudizio;

- la censura la quale lamenta che l'articolo 48 del codice dei contratti pubblici non consentiva l'escussione della cauzione provvisoria va respinta perché l'articolo 48 del decreto legislativo n. 163/2006, al

comma 1, per la parte che qui interessa, prevede che qualora l'offerente sorteggiato non compri le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11;

- la censura la quale lamenta che nella segnalazione all'Autorità di vigilanza per i provvedimenti di competenza non si sono tenute separate le rispettive responsabilità dei ricorrenti, poiché la dichiarazione di cui trattasi è stata sottoscritta da solo ingegnere progettista e non dalla impresa ricorrente, va respinta perché la normativa di gara imponeva comunque una corretta dichiarazione dei requisiti del progettista;

- la censura la quale formula considerazioni analoghe a quelle della precedente censura anche quanto alla responsabilità penale risulta inammissibile perché i rilievi sulla responsabilità penale non attengono al presente giudizio;

Considerato pertanto che il ricorso in epigrafe risulta da respingere;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in € 2000,00, seguono la soccombenza ai sensi dell'articolo 26 del codice del processo amministrativo e dell'articolo 91 del codice di procedura civile.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell'intimata Amministrazione, e le liquida in € 2000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 luglio 2011.

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere, Estensore

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)